

# GRATUITO PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE LINEE GUIDA

Il "Testo unico in materia di spese di giustizia" (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), agli artt. 74 e segg., disciplina il **patrocinio a spese dello Stato in materia civile**.

Per la domanda di ammissione al gratuito patrocinio, si invitano i Colleghi a utilizzare esclusivamente la piattaforma "**RICONOSCO**", presente sul sito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo ([www.avvocatipalermo.it](http://www.avvocatipalermo.it)) ed a compilare il *form* ivi presente, seguendo le istruzioni fornite e nel rispetto delle **linee guida** che seguono:

## CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI

### A. CONDIZIONI REDDITUALI

#### ✓ **REDDITO DELL'ISTANTE**

- ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato, l'istante deve allegare un'**auto-certificazione** attestante un reddito annuo imponibile (secondo l'ultima dichiarazione dei redditi) non superiore ad **euro 11.423,82** (l'importo è soggetto a rideterminazione biennale tramite decreto ministeriale);
- ai fini dell'ammissione, **NON** rilevano in alcun modo i valori contenuti nel **Modello ISEE**.
- nell'autocertificazione **DEVE** essere sempre indicato il reddito, anche se pari a **ZERO**.

#### ✓ **REDDITO DEI CONVIVENTI**

- se l'istante **convive con il coniuge o con altri familiari**, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante; reddito che non deve essere superiore, appunto, nella sua totalità, ad **euro 11.423,82**;

- è necessario che vengano autocertificati i singoli redditi di ogni componente convivente del nucleo familiare;
- si tiene conto del **solo reddito personale**, quindi non si cumulano i redditi dei conviventi, quando oggetto della causa sono diritti della personalità, ovvero nelle ipotesi di separazione e/o divorzio (congiunti o giudiziali) nonché nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi (controparti);
- nell'autocertificazione **DEVE** essere sempre indicato il reddito, anche se pari a **ZERO**.

#### ✓ **REDDITO DEI MINORI**

- nel caso in cui vi siano conviventi minori, non è necessario produrre documentazione e/o autodichiarazione dei redditi.

#### ✓ **REDDITO DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI**

per i cittadini extracomunitari che non siano nelle condizioni di documentare la richiesta di certificazione spedita all'Autorità Consolare, dovrà essere allegata, a pena di inammissibilità, l'autocertificazione dei propri redditi.

### **B. CONDIZIONI PERSONALI**

ai fini dell'ammissione, l'istante **DEVE** produrre un certificato dello stato di famiglia o, in alternativa, la relativa autocertificazione, che **può essere quella contenuta nell'istanza**

N.B. l'istanza elaborata tramite il portale Riconosco, contiene già l'autocertificazione dello stato di famiglia.

### **C. CONDIZIONI RELATIVE ALLA DOMANDA**

- all'istanza di ammissione **DEVE** essere necessariamente allegato l'atto introduttivo del giudizio e/o la documentazione relativa all'azione che si intende intraprendere o alla quale resistere;
- i documenti di identità ed il codice fiscale dell'istante e dei conviventi **DEVONO essere LEGGIBILI**.

## **I M P U G N A Z I O N I**

- Anche per la parte rimasta **soccombente nel giudizio di primo grado** è prevista la possibilità di ottenere l'ammissione al beneficio a spese dello Stato.

- A questo scopo, quest'ultima dovrà presentare una **NUOVA istanza**, che verrà valutata dal Consiglio dell'Ordine anche sotto il profilo della **fondatezza dell'impugnazione**.

Ai fini di detta verifica, all'istanza **D E V O N O** essere allegati la sentenza di primo grado ed una bozza dell'atto di appello, specificando, altresì, l'avvenuta notifica, o meno, del provvedimento e la data della stessa.

- La parte **vittoriosa in appello N O N dovrà depositare una nuova istanza** di ammissione, perché ai sensi dell'art. 75, comma 1, del D.P.R. 115/02, «l'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse».

## **C A S I S T I C A**

✓ **MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE DEI CONIUGI - SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO - CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO**

è **necessario** allegare all'istanza di ammissione la sentenza di separazione dei coniugi o il decreto di omologa

✓ **ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO IN MATERIA PREVIDENZIALE**

è **necessario** allegare all'istanza di ammissione copia del **verbale Inps** oggetto di ricorso

✓ **RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO, DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE, SUSSIDIARIA E UMANITARIA**

è necessario allegare all'istanza di ammissione copia del provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale; se l'istante è **privo di carta di identità**, passaporto e/o codice fiscale sarà sufficiente produrre apposita **autodichiarazione con autentica del legale**.

✓ **PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO EX LEGE 3/2012 ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRA-INDEBITAMENTO**

è possibile richiedere l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in caso di procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex lege 3/2012, sia con riferimento al procedimento avviato ex art. 15 della L. n. 3 del 2012 per la nomina di un professionista con funzioni di Occ sia per l'assistenza tecnica nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento

**ESCLUSIONI**

✓ **MEDIAZIONE E NEGOZIAZIONE ASSISTITA**

per le predette procedure stragiudiziali e, comunque, per tutte le procedure stragiudiziali **NON È PREVISTA** la possibilità di essere ammessi al patrocinio gratuito a spese dello Stato.